

# A.G.B.A.L.T. ODV

## STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE.....	2
Art. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI.....	2
Art. 3 – ATTIVITA' .....	3
Art. 4 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO .....	4
Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.....	4
Art. 6 – VOLONTARIATO.....	4
Art. 7 – ORGANI .....	5
Art. 8 – ASSEMBLEA .....	5
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
Art. 10 – PRESIDENTE.....	6
Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO.....	7
Art. 12 – PATRIMONIO E RISORSE.....	7
Art. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO.....	7
Art. 14 – LIBRI E REGISTRI .....	8
Art. 15 – LAVORATORI.....	8
Art. 16 – SCIoglimento .....	8
Art. 17 – RINVIO.....	8

## Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita, su iniziativa di genitori di bambini affetti da patologia oncoematologica e di medici operanti nell'ambito dell'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università di Pisa, la "Associazione Genitori per l'assistenza e la cura dei Bambini Affetti da Leucemia e Tumori - A.G.B.A.L.T. ODV", per brevità "A.G.B.A.L.T. ODV", da ora in avanti denominata "Associazione".
2. L'Associazione ha durata illimitata e sede legale in Pisa, Via Roma n° 35.
3. Sono associati all'AGBALT tutti i genitori dei bambini/adolescenti oncoemopatici che ne facciano espressa domanda, nonché tutti coloro che svolgono ruoli attivi e costanti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
4. Tutte le cariche associative sono gratuite, così come tutte le prestazioni fornite dagli Associati all'Associazione eccettuati eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate, previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## Art. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale. Si propone, in particolare, di svolgere un'azione di solidarietà umana allo scopo di assicurare ad ogni bambino/adolescente oncoemopatico il diritto al trattamento ottimale e ad una migliore qualità di vita.
2. Obiettivi specifici dell'Associazione sono i seguenti:
  - Sostenere sul piano psicologico, sociale, materiale e se necessario anche economico il bambino/adolescente oncoemopatico e la sua famiglia.
  - Svolgere azioni di sostegno o complementari a quelle attuate dal personale medico e paramedico e da esso proposte e coordinate nell'ambito dell'Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell'Università di Pisa
  - Promuovere la conoscenza relativa alla patologia oncoematologica pediatrica con diffusione di corrette informazioni sanitarie.
  - Promuovere il miglioramento dei rapporti fra genitori, medico di famiglia e staff multidisciplinare dell'Unità Operativa di oncoematologia pediatrica.
  - Stimolare e promuovere la ricerca e lo studio nel campo dell'oncoematologia pediatrica.
  - Promuovere la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza del bambino/adolescente oncoemopatico e della sua famiglia.
  - Promuovere la partecipazione concreta di enti pubblici e privati e dei cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti la cura e l'assistenza dei bambini/adolescenti oncoemopatici.
  - Promuovere i rapporti di collaborazione con Istituzioni oncoematologiche pediatriche italiane ed estere.
  - Promuovere contatti e rapporti di collaborazione con analoghe associazioni aventi le medesime finalità.
  - Rappresentare gli interessi di bambini e adolescenti oncoematologici e delle loro famiglie.
  - Promuovere la formazione di volontari che svolgono attività di sostegno diretto ed indiretto al bambino/adolescente oncoemopatico e della sua famiglia.
  - Facilitare la partecipazione del personale medico e paramedico dello staff dell'Unità Operativa a convegni, congressi e workshop specialistici.
  - Fornire accoglienza e supporto logistico a sostegno di pazienti e famiglie provenienti da zone lontane dall'Unità Operativa.

## Art. 3 – ATTIVITA'

1. L'Associazione, al fine di perseguire le proprie finalità ed obiettivi di cui al precedente art. 2, svolge le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
  - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017); in particolare, organizzazione e gestione di attività riabilitative, organizzazione e gestione di attività specialistiche per il personale medico e paramedico dello staff dell'Unità Operativa;
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017); in particolare, supporto all'attività didattica al fine di garantire il prosieguo del percorso scolastico, servizi di formazione finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo acquisendo maggior consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni dell'Associazione;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
  - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
  - beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017); in particolare, finanziamento di servizi medici/paramedici e ludici a supporto dell'attività dell'Unità Operativa, donazione di dispositivi e attrezzature mediche per l'Unità Operativa;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (lett. w), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).
2. L'Associazione può, inoltre, esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può esercitare anche, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, ~~anche~~ attività (eventi e manifestazioni) di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico Organizzazione
4. Infine, l'Associazione potrà attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri enti del Terzo Settore, Amministrazioni Pubbliche, imprese ed altri enti privati, nonché svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle proprie finalità.

## Art. 4 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. Il Consiglio Direttivo valuta ed approva, secondo criteri non discriminatori, ogni domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio stesso, con modulo validato dallo stesso.
2. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
3. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. L'Associato decade automaticamente se non in regola con il pagamento della quota associativa che viene annualmente definita dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associato viene escluso se responsabile di azioni e comportamenti gravi o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide la sua esclusione che viene ratificata dall'Assemblea.
6. Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dall'Associato e produce i suoi effetti con delibera di presa d'atto da parte dell'Assemblea ed in ogni caso decorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione.
7. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno il diritto:
  - partecipare all'Assemblea;
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'Associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
2. Gli Associati hanno l'obbligo di:
  - osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
  - versare la quota associativa secondo le modalità, i termini e gli importi stabiliti.

## Art. 6 – VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## Art. 7 – ORGANI

1. L'Associazione ha i seguenti organi:
  - l'Assemblea;
  - Il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione;
  - Organo di controllo.

## Art. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Associazione ~~ed~~ è composta da tutti gli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  - approva il bilancio di esercizio e di previsione;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  - approva gli eventuali regolamenti interni;
  - delibera lo scioglimento;
  - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo nonché della relazione del Presidente sull'andamento dell'Associazione.
3. Viene inoltre convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta scritta da almeno il 10% degli Associati. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/3 degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Qualora siano in discussione modifiche di statuto, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50% degli Associati ed in seconda convocazione di almeno 1/5 degli Associati.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
6. L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso con voto palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. La convocazione dell'Assemblea viene eseguita con comunicazione cartacea o elettronica spedita a tutti gli Associati aventi diritto oppure a mezzo avviso pubblicato per tre giorni consecutivi sulla pagina regionale di un giornale quotidiano. La comunicazione, nelle forme di cui sopra, potrà contenere anche la data per la seconda convocazione e dovrà precedere di almeno 15 giorni la data dell'Assemblea.

8. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati a mezzo delega scritta. Sono ammesse fino a 3 deleghe.
9. Per il rinnovo del Consiglio Direttivo le votazioni avverranno a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

## Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 9 membri.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da 1 a 2 Associati non-genitori, 1 rappresentante medico dell'U.O. di Oncematologia Pediatrica e da 4 a 6 Associati genitori.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno essere Associati genitori.
5. Il Consiglio Direttivo uscente, sentiti gli Associati, può proporre una lista di candidati.
6. Il Consiglio Direttivo eletto resta in carica per tre anni ed i membri, eletti nell'Assemblea, sono rieleggibili. In caso di dimissioni di non oltre il 50% dei membri, il Consiglio Direttivo continua con le sue funzioni fino all'Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere. Nomina altresì un Segretario scegliendolo anche tra persone esterne al Consiglio stesso. Le delibere vengono prese a maggioranza e sono valide quando alla riunione intervengano oltre al Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente almeno il 50% dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità dei voti prevale la proposta sostenuta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della data dell'adunanza con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o ne venga richiesta la convocazione da almeno due Consiglieri o da almeno un componente dell'Organo di Controllo ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Qualora un Consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificazione, potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, essere sostituito dal primo dei non eletti.
9. Il Consiglio Direttivo delibera sui bilanci da presentare per l'approvazione all'Assemblea e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro dei verbali a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
11. Gli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inoltre cura l'osservanza delle finalità dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno ed il Consiglio Direttivo almeno tre volte l'anno secondo le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

3. Il Presidente sottoscrive i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed inoltre presenta annualmente all'Assemblea, con il bilancio di esercizio e quello preventivo, una relazione sull'andamento dell'Associazione.

## **Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 12 – PATRIMONIO E RISORSE**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio decorre dal 1° Gennaio di ogni anno solare.



2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito.

## **Art. 14 – LIBRI E REGISTRI**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:
  - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta o verbale al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente o del Vice Presidente, recante le motivazioni della richiesta stessa.

## **Art. 15 – LAVORATORI**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **Art. 16 – SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **Art. 17 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.